

Allegato CS

SISPI
Sistema Palermo Informatica

Fornitura e posa in opera di attrezzaggi elettrico/dati e manutenzione
dell'Infrastruttura di rete del Comune di Palermo gestita da Sispi

CIG: 70444976D2

Capitolato Speciale di Appalto

Art. 1 Premesse, definizioni e allegati

1. Il presente Capitolato contiene le condizioni economiche e normative regolanti il rapporto tra la SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., ed il Fornitore aggiudicatario della gara della Fornitura di cui al successivo art. 3.
2. Ai seguenti termini viene attribuito, ai fini del presente atto e di tutti i suoi allegati, il significato di seguito indicato:

Sispi – la SISPI Sistema Palermo Informatica S.p.A., con sede in Palermo - via Ammiraglio S. Denti di Piraino n. 7, committente della Fornitura;

Fornitore - la persona giuridica aggiudicataria della Fornitura;

Parti - la Sispi e il Fornitore;

Amministrazione Comunale - Amministrazione Comunale di Palermo;

Comune - Comune di Palermo;

Fornitura – fornitura e posa in opera di attrezzaggi elettrico/dati e manutenzione dell'infrastruttura di rete del Comune di Palermo gestita da Sispi oggetto di affidamento come specificato al successivo art. 3;

Responsabile del Procedimento – RUP il soggetto formalmente nominato dalla Sispi quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

Capitolato Speciale d'appalto, di seguito CS - il presente documento, predisposto dalla Sispi, contenente le norme poste a regola della Fornitura;

Specifiche tecniche, di seguito ST – il documento, predisposto dalla Sispi, contenente il dettaglio delle componenti e delle prestazioni che il Fornitore dovrà effettuare nonché la definizione delle prescrizioni operative e dei requisiti tecnici;

Componenti - ciascuno degli elementi elencati nella Tabella “Tipologie delle componenti e delle prestazioni della fornitura” delle Specifiche Tecniche, dalla lettera A. alla lettera R.;

Offerta economica - i documenti presentati dal Fornitore in sede di gara contenenti l'offerta economica complessiva e il dettaglio dell'offerta economica per prezzi unitari di ciascuna delle componenti indicate nelle Specifiche Tecniche e l'indicazione del periodo di validità dell'offerta medesima;

Lettera di aggiudicazione - il documento formalizzato dalla Sispi a seguito dell'aggiudicazione di cui all'art. 32 c.5 del D. Lgs. 50/2016;

Lettera d'Ordine - il documento formalizzato dalla Sispi divenuta efficace l'aggiudicazione, costituente - controfirmato per accettazione dal Fornitore – il contratto, che riporta in evidenza il numero d'ordine ed il codice CIG relativo alla procedura;

Referente della Fornitura - il rappresentante del Fornitore e il rappresentante della Sispi incaricati di coordinare e dirigere le attività necessarie per l'esecuzione della Fornitura oggetto del presente CS e dei relativi allegati;

Periodo di Vigenza Contrattuale – intervallo di tempo compreso tra la data della accettazione della Lettera d'Ordine e il completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali di cui al presente atto;

Richiesta di intervento – è il documento predisposto da Sispi contenente l'elenco delle componenti da fornire, installare e/o mantenere e la descrizione delle prestazioni da effettuare, l'ubicazione dell'ufficio o degli uffici dell'Amministrazione Comunale presso cui effettuare le attività e il tempo di realizzazione, secondo quanto specificato nel documento ST.

3. Le Parti convengono che le premesse e gli ulteriori atti menzionati nel presente Capitolato - anche se non materialmente allegati - ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
4. La Fornitura è regolata dai seguenti atti:
 - a) il Capitolato Speciale d'Appalto (CS);
 - b) le Specifiche Tecniche (ST);
 - c) la Lettera d'Ordine;
 - d) l'Offerta economica come definita al comma 1;
 - e) l'eventuale DUVRI o Informativa ex art. 26 D.Lgs. 81/08;
 - f) il Patto d'Integrità.

Art. 2 Norme e prescrizioni tecniche

1. Il Fornitore è tenuto alla osservanza di tutte le norme e prescrizioni di legge e di regolamento emanate dalle competenti Autorità, nonché di tutte quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali ivi incluse le normative in tema di tutela ambientale.
2. Resta comunque convenuto che, qualora tali norme e disposizioni dovessero comportare per il Fornitore maggiori oneri e/o limitazioni nell'esecuzione della Fornitura, lo stesso non potrà per questo avanzare pretese o diritti ad alcun titolo nei confronti della SISPI.

Art. 3 Oggetto

1. Il presente Capitolato ha per oggetto:
 - a) fornitura e posa in opera di attrezzaggi per le quantità e con le modalità indicate alle lettere **A.,B.,C.,D.,E.,F.,I.,L.,M.,N.,O.**, della **Tabella “Tipologie delle componenti e delle prestazioni della fornitura” delle Specifiche Tecniche;**
 - b) servizio di manutenzione della rete telematica del Comune di Palermo gestita dalla Sispi comprendente le attività, e nelle quantità, indicate alle lettere **G., H. e P.** della Tabella **“Tipologie delle componenti e delle prestazioni della fornitura” delle Specifiche Tecniche;**
 - c) sopralluoghi tecnici a richiesta **come indicato** alla lettera **Q.** della Tabella **“Tipologie delle componenti e delle prestazioni della fornitura” delle Specifiche Tecniche;**
 - d) Attestazioni a patch panel e certificazione di punti rete dati ed elettrici già esistenti **come indicato** alla lettera **R.** della Tabella **“Tipologie delle componenti e delle prestazioni della fornitura” delle Specifiche Tecniche.**
2. La Fornitura di cui al precedente comma 1 dovrà essere eseguita secondo le Specifiche Tecniche e il successivo art. 6 del presente CS.

3. Con la sottoscrizione del presente Capitolato il Fornitore prende atto e accetta che Sispi si riserva la facoltà di richiedere, nel periodo di cui al successivo art. 4, la fornitura di quantità diverse da quelle indicate nelle Specifiche Tecniche, ai prezzi unitari dichiarati in sede di offerta, restando invariato il corrispettivo di cui al c. 1 dell'art. 11.
4. Sono a carico del Fornitore tutte le attività necessarie alla realizzazione di quanto oggetto del presente Capitolato, anche se non espressamente indicate, ivi comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo attività di foratura e/o piccole opere murarie strettamente necessarie all'esecuzione della fornitura a regola d'arte.

Art. 4 Durata

1. La durata del presente rapporto contrattuale sarà di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di accettazione della Lettera d'Ordine fermo restando che il Periodo di Vigenza contrattuale definito all'art. 1 c. 2 terminerà con il completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

Art. 5 Coordinamento: Referenti della fornitura

1. In relazione all'oggetto della Fornitura, ciascuna delle Parti designerà un 'Referente della Fornitura', incaricato di garantire la corretta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali e di consentire un dialogo diretto ed immediato tra le Parti.
2. A tal fine, i Referenti della Fornitura svolgono tutte le attività ad essi espressamente demandate, come descritte nel presente CS e nei suoi allegati, nonché ogni ulteriore attività necessaria per assicurare il perseguimento dei compiti loro affidati.
3. Il Fornitore dovrà individuare il proprio 'Referente della Fornitura' tra il personale alle proprie dipendenze dirette e ne darà comunicazione formale alla SISPI nei termini indicati nella Lettera d'ordine.
4. Sarà cura della SISPI comunicare al Fornitore il nominativo ed i recapiti telefonici del proprio 'Referente della Fornitura' nella sopracitata Lettera d'ordine.

Art. 6 Modalità di esecuzione della Fornitura

1. La presente Fornitura sarà eseguita dal Fornitore, secondo quanto descritto nelle Specifiche Tecniche, sulla base di Richieste di intervento come definite all'art. 1 c. 2 del presente CS, emesse da Sispi nel periodo di durata del presente rapporto contrattuale di cui al precedente art. 4.
2. Ciascuna Richiesta di intervento indicherà:
 - a. le quantità e le tipologie delle componenti che dovranno essere fornite, installate e/o mantenute,
 - b. l'ufficio comunale presso il quale dovranno essere svolte le attività,
 - c. i tempi di completamento delle attività richieste.
3. Il Fornitore dovrà:
 - consegnare tutte le componenti costituenti la fornitura presso gli uffici comunali indicati nella Richiesta di intervento;
 - eseguire le attività indicate nella Richiesta di intervento come definite nella Tabella **“Tipologie delle componenti e delle prestazioni della fornitura” delle Specifiche Tecniche**, nei tempi di completamento indicati nella medesima Richiesta;
 - garantire continuità e funzionalità dei sistemi di rete e di fonia preesistenti nel periodo di installazione delle nuove componenti, anche attraverso installazioni provvisorie;

- garantire il possibile ripristino immediato della condizione preesistente qualora un'operazione di attivazione dovesse costituire causa di disservizio;
 - garantire che gli interventi, qualora comportino una completa interruzione dell'attività lavorativa, siano effettuati in orario non coincidente con il periodo di operatività dell'Amministrazione Comunale e comunque concordati preventivamente con SISPI;
 - fornire le certificazioni delle componenti e degli attrezzaggi come indicate al paragrafo 1 delle **Specifiche Tecniche** e alla lettera **R.** della Tabella "**Tipologie delle componenti e delle prestazioni della fornitura**" delle stesse **Specifiche Tecniche**;
 - garantire la propria assistenza alla Sispi nella fase di verifica della funzionalità di cui all'art. 9 del CS.
4. Il mancato rispetto dei tempi di completamento indicati nelle Richieste di intervento di cui al precedente comma 2 comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13 del presente CS.

Art. 7 Oneri ed incombenze a carico del Fornitore e Garanzie sulla Fornitura

1. Saranno a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al successivo art. 11, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti per l'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo e non esaustivo:
 - a. imballaggio delle componenti fornite, ivi inclusi i materiali all'uso necessari, conformi alle norme vigenti in relazione alla loro natura;
 - b. trasporto di tutti i beni compresi nella Fornitura presso i locali indicati dalla SISPI;
 - c. smaltimento a norma di legge dei materiali di risulta delle forature e/o piccole opere murarie strettamente necessarie alla realizzazione della Fornitura a regola d'arte.
2. Il Fornitore deve garantire che tutti gli impianti elettrici e di trasmissione dati che saranno realizzati e ripristinati, nell'ambito della presente Fornitura, dovranno risultare conformi alle vigenti normative con particolare riferimento a quanto previsto dalle normative CEI EN 50173, CEI EN 55022, dalla direttiva 2004/108/CEE e, ove applicabile, dalla direttiva 73/93/CEE, come indicato nelle Specifiche Tecniche.
3. Il Fornitore garantisce la piena proprietà del materiale utilizzato per la realizzazione della Fornitura nonché delle componenti fornite e dichiara che le stesse sono libere da ogni vincolo, garanzia reale o diritto di terzi.
4. Il Fornitore, inoltre, garantisce espressamente che il materiale utilizzato per la realizzazione della Fornitura nonché delle componenti fornite e/o mantenute sono esenti da vizi o difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati, e sono conformi a tutte le normative vigenti.
5. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
6. In caso di non conformità relativa al comma 4 del presente articolo la Fornitura oggetto di non conformità potrà essere restituita al Fornitore senza alcun onere per la SISPI, incamerando la garanzia costituita secondo le previsioni di cui al successivo art. 14.

Art. 8 Servizio di garanzia

1. Il Fornitore si impegna a garantire le componenti fornite e /o mantenute nell'ambito della Fornitura oggetto del presente Capitolato per la durata di mesi 12 (dodici) a partire dal giorno successivo alla data di verifica della funzionalità di cui al successivo art. 9 del presente CS.
2. Il servizio di garanzia dovrà essere prestato dal Fornitore previa richiesta telefonica e/o comunicazione scritta trasmessa via fax o e-mail dal referente della SISPI al Referente della Fornitura, che provvederà ad assegnare alla richiesta un codice identificativo univoco.
3. Nel servizio di cui al comma precedente dovrà rientrare sia la manodopera che il costo dei pezzi di ricambio ed ogni altro onere occorrente per gli eventuali interventi in garanzia.
4. Il Fornitore dovrà provvedere all'intervento di ripristino al massimo entro n. 1 (uno) giorno lavorativo dal momento della richiesta di cui al precedente comma 2.
5. Le parti di ricambio delle componenti - nuove di fabbrica e con almeno la stessa qualità e le stesse caratteristiche tecniche e/o prestazioni di quelle originali - dovranno essere fornite dal Fornitore senza ulteriore onere per la SISPI.
6. Per ogni intervento in garanzia dovrà essere redatta un'apposita nota tecnica di ripristino – il cui form dovrà essere sottoposto a validazione da parte di SISPI, – che sarà sottoscritta dal referente del Fornitore e dal referente della SISPI. In tale nota dovranno essere indicati la data e l'ora della segnalazione del malfunzionamento da parte della SISPI, la data e l'ora dell'avvenuto ripristino. Tale nota dovrà essere tempestivamente trasmessa alla SISPI via fax o via e-mail.
7. In caso di inadempienza del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la SISPI, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di applicare le penali cui all'art. 13 e di dichiarare risolto di diritto il presente rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e così come previsto al successivo art. 20.

Art. 9 Verifica della funzionalità

1. Entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di completamento delle attività relative alla richiesta di intervento, la SISPI provvederà alla verifica della funzionalità delle Componenti fornite e/o mantenute.
2. Oggetto di tale verifica sarà la conformità delle caratteristiche tecniche e ambientali delle attività realizzate, nonché la conformità e la completezza della documentazione tecnica fornita, rispetto a quanto indicato nelle Specifiche Tecniche (ST) e nella richiesta di intervento, nonché la verifica del buon funzionamento delle Componenti fornite ovvero mantenute.
3. La verifica della funzionalità verrà documentata da apposito verbale, datato e sottoscritto dal referente della fornitura Sispi, che sarà trasmesso al Fornitore per la necessaria informativa con la dovuta tempestività.
4. In caso di esito positivo della verifica della funzionalità, la richiesta di intervento si intenderà completata positivamente ed il Fornitore potrà procedere all'emissione della fattura come indicato al successivo art. 12.
5. In caso di esito negativo della verifica della funzionalità:

- il fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla data del relativo verbale, alla eliminazione dei vizi, dei difetti e/o delle carenze riscontrati;
 - la SISPI potrà procedere all'applicazione delle penali di cui all'art. 13 del presente CS, a decorrere dalla data del verbale di verifica della funzionalità negativo fino alla data della nuova verifica.
6. Alla nuova verifica si procederà con le stesse modalità ed i termini di cui ai precedenti commi, dopo la comunicazione da parte del Fornitore dell'avvenuta eliminazione dei vizi, dei difetti e/o delle carenze riscontrati.
 7. In caso di esito positivo della nuova verifica, la SISPI non applicherà penali per il periodo intercorrente tra la data di comunicazione dell'eliminazione dei vizi, dei difetti e/o delle carenze riscontrati e la data in cui la nuova verifica di funzionalità abbia dato esito positivo.
 8. In caso di ulteriore esito negativo della verifica di funzionalità, la SISPI potrà risolvere il rapporto contrattuale, facendo eseguire tutta o parte della fornitura a terzi in danno del Fornitore, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti oltre all'incameramento della garanzia di cui al successivo art. 14.
 9. Le Parti espressamente stabiliscono che, ai fini della decorrenza della garanzia di cui all'art. 8 del CS, per ciascuna componente si assumerà come data di inizio del servizio il primo giorno del mese successivo a quello in cui si è redatto il verbale di verifica della funzionalità positivo.

Art. 10 Cessione e subappalto

1. Qualora si sia avvalso della possibilità di subappaltare parte delle attività oggetto della Fornitura di cui al c. 1 dell'art. 3 del presente CS, il Fornitore sarà tenuto al rispetto di quanto previsto all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Il subappaltatore non dovrà ricadere in nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per tutta la durata del subappalto.
3. Anche ai fini del rispetto di quanto previsto nel Patto di integrità di cui al successivo art. 16, il Fornitore è obbligato ad acquisire la preventiva approvazione della Sispi ai fini della stipula dei contratti di subappalto. Il Fornitore - ai sensi dell'art. 105 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 - dovrà, pertanto, depositare presso la SISPI il contratto di subappalto eventualmente stipulato almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio delle attività subappaltate.
4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 105 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione della Fornitura che non sono subappalti, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati nonché eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.
6. E' fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il presente rapporto contrattuale senza il consenso scritto della Sispi, a pena di nullità.

Art. 11 Corrispettivi

1. La SISPI riconoscerà al Fornitore per la Fornitura di cui all'art. 3 del presente CS, l'importo complessivo indicato nella Lettera d'Ordine, che fa parte integrante del presente Capitolato.

2. Il corrispettivo di cui sopra si intende al netto dell'IVA e comprensivo di ogni e qualunque onere e spesa, anche non nominata, che il Fornitore dovrà sostenere per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato.
3. Il corrispettivo di cui al comma 1 e dunque i prezzi unitari di cui alla Offerta Economica di cui all'art. 1 c. 2 del presente CS rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente rapporto, ferma restando l'applicazione di eventuali penali ai sensi del successivo art. 13. Pertanto il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del presente rapporto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 c.c. e la revisione dei corrispettivi di cui all'articolo 1664 c.c.

Art. 12 Fatturazione e pagamento

1. Il Fornitore, per ciascuna Richiesta di intervento di cui al comma 2 dell'art. 6, completata positivamente secondo quanto previsto al precedente art. 9 c. 4, emetterà una fattura per il corrispettivo determinato moltiplicando i prezzi unitari di cui all'offerta economica, come definita all'art. 1 c. 2, per le quantità indicate nella predetta Richiesta di intervento, oltre all'IVA.
2. Resta inteso che l'importo complessivo che la SISPI riconoscerà al Fornitore per le attività del presente Capitolato non potrà superare il valore di aggiudicazione dell'appalto.
3. Le fatture di cui al precedente comma 1 verranno liquide a 60 gg. dal loro ricevimento. La liquidazione potrà venire sospesa nei casi in cui siano in corso contestazioni di addebiti al Fornitore. Ciascuna fattura dovrà riportare i riferimenti contrattuali indicati nella Lettera d'ordine, ivi incluso il relativo CIG.
4. Ai fini della fatturazione elettronica il Codice Univoco assegnato a SISPI dall'IPA è **UF9HI3**, da riportare obbligatoriamente in ogni fattura elettronica ed in assenza del quale la fattura sarà rifiutata dal Sistema di Interscambio.
5. Il Fornitore prende atto che le disposizioni di cui al precedente comma costituiscono requisito essenziale per poter provvedere al pagamento delle singole fatture ferma restando la deduzione di eventuali penali applicate. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla verifica da parte della Sispi della regolarità contributiva. Nel caso in cui il Fornitore non abbia una situazione contributiva regolare, il pagamento verrà sospeso.
6. Il pagamento delle fatture di cui al precedente comma 1 avverrà con versamento su conto corrente intestato al Fornitore. Ai fini del pagamento delle fatture, il Fornitore, ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 136/10 e s.m.i., deve comunicare alla Sispi gli estremi identificativi del conto corrente unico entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
7. La liquidazione delle fatture sarà effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal DM 18 gennaio 2008, n. 40 recante il regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73 e s.m.i..
8. Nel caso in cui alcune prestazioni oggetto della Fornitura fossero affidate in subappalto ai sensi di quanto previsto al precedente art. 10, il Fornitore dovrà trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, fermo restando quanto previsto al comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
9. In caso di subappalto il Fornitore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto e di quanto previsto all'art. 105 c. 8 del D.Lgs.

50/2016, degli obblighi retributivi e contributivi sui redditi di lavoro dipendente in capo al subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

Art. 13 Penali e sanzioni

1. In caso di inadempienza rispetto a quanto previsto nel capitolato e nei documenti che regolano la Fornitura, la SISPI, previa contestazione formale della mancata prestazione, ritardo o negligenza riscontrate, oltre a riservarsi di trattenere l'importo corrispondente alla carente/mancata prestazione descritta nel presente capitolato, applicherà una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di intervento definiti nelle Richieste di intervento. La SISPI, oltre le 5 inadempienze, si riserva di applicare le norme previste nel presente capitolato per la risoluzione del contratto.
2. Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi ai sensi del presente articolo saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, in mancanza, sulla garanzia definitiva costituita in conformità a quanto previsto dall'art. 14.
3. Il Fornitore dovrà comunque provvedere al completamento dell'attività e/o della fornitura oggetto di inadempienza entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla contestazione salvo differente accordo con Sispi e fermo restando i termini di cui all'art. 6. Decorso tale termine sarà facoltà di Sispi provvedere al completamento della fornitura e/o dell'attività, addebitandone i costi al Fornitore inadempiente, ricorrendo eventualmente anche ad altro fornitore.
4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude il diritto della SISPI a richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 14 Garanzia definitiva

1. Per la stipula del contratto il fornitore dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 cc. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 pari al 10% dell'importo totale di aggiudicazione.
2. All'importo della garanzia di cui al comma precedente si applicano le riduzioni di cui all'art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016.
3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia di cui al precedente comma 1 *"deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante"*.
4. Ai sensi del comma 9 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, *"le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze"*.
5. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della SISPI, sulla base delle fatture liquidate, secondo quanto previsto

dall'art. 103 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente.

Art. 15 Assicurazioni

1. Il Fornitore si assume ogni responsabilità in caso di infortunio o di danni arrecati per colpa dal proprio personale nell'esecuzione della Fornitura a persone e/o cose, sia della Sispi che di terzi, riconoscendo a suo carico tutti gli oneri inerenti alle coperture assicurative del medesimo personale.
2. Considerati gli impegni assunti dal Fornitore con il comma precedente, il Fornitore è obbligato per tutta la durata del presente contratto a stipulare e mantenere in vigore, con primarie compagnie assicuratrici, adeguate coperture contro i danni di ogni genere che dovessero subire la Sispi ed i terzi in relazione a fatti propri del Fornitore ovvero delle persone o cose delle quali o per le quali la stessa deve rispondere in forza della legge e del presente Capitolato, fermo restando ogni eventuale risarcimento del danno.
3. Le coperture assicurative dovranno adeguatamente prevedere tutti i rischi di danni comunque connessi alle prestazioni rese sulla base del presente Capitolato.
4. I massimali di copertura non dovranno essere inferiori a € 2.000.000,00 (duemilioni/00), massimale unico per danni a persone e cose.
5. Il Fornitore si impegna a fornire alla Sispi copia della polizza entro 20 (venti) giorni dalla data della Lettera di aggiudicazione e ad avvisare, senza indugio, la Sispi di ogni danno che dovesse eventualmente verificarsi durante lo svolgimento della fornitura.
6. Resta salva la facoltà della Sispi di richiedere il risarcimento di ogni danno ai sensi dell'art. 1218 del c.c..

Art. 16 Obblighi specifici derivanti dall'attuazione del Patto di Integrità

1. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le clausole e gli obblighi di cui al Patto di Integrità, sottoscritto all'atto della presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, ed allegato alla documentazione di gara.

Art. 17 Rispetto del D.Lgs. 196/03

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. (c.d. Codice privacy).
2. Il Fornitore si impegna inoltre a rispettare ed a far rispettare al personale di cui al precedente comma il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie delle quali dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione della Fornitura.
3. Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenute riservate sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al Fornitore e/o al personale impiegato nell'esecuzione della Fornitura, il Fornitore medesimo sarà tenuto a risarcire alla SISPI gli eventuali danni direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.

4. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci anche oltre la data di conclusione del Periodo di Vigenza Contrattuale e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

Art. 18 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. Lgs. 231/2001 e Tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/10

1. Il Fornitore, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, s’impegna ad osservare le norme contenute nel Codice Etico e di Comportamento adottato dalla Sispi, che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare, avendo preso visione dei principi ivi contenuti all’atto della presentazione dell’offerta.
2. L’osservanza del Codice Etico e di Comportamento deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte.
3. Le violazioni da parte del Fornitore delle norme contenute nel Codice Etico e di Comportamento costituiscono dunque inadempimento delle obbligazioni contrattuali e comportano le relative conseguenze ai sensi di legge e di contratto.
4. Le Parti, con la sottoscrizione del presente atto, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e s.m.i.
5. Il Fornitore che avesse notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/10 e s.m.i. deve informare immediatamente la Sispi e la Prefettura - Ufficio del Governo territorialmente competente.
6. La Sispi si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nella Fornitura oggetto del presente Capitolato sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10.

Art. 19 Adempimenti ex art. 26 D.Lgs. 81/2008

1. Il Fornitore ha l’obbligo e la responsabilità di far attenere il personale occupato nell’esecuzione della fornitura di cui al presente Capitolato alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, impegnandosi a far rispettare al suddetto personale tali norme.
2. Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti coinvolti nell’erogazione della fornitura oggetto del presente Capitolato le norme attualmente in vigore e/o che fossero in futuro emanate dalla stessa Sispi in materia di controlli ed organizzazione interna.
3. Al riguardo, il Fornitore dovrà fornire mezzi di protezione individuali atti ad evitare al personale infortuni imputabili ai rischi specifici delle prestazioni richieste.
4. Per l’espletamento delle attività relative all’oggetto contrattuale, ed al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, le Parti si impegnano:
 - a) a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa;
 - b) a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i

lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione della Fornitura complessiva.

5. Il Fornitore si impegna a fornire, oltre quelle sopra riportate, informazioni sull'organizzazione per la sicurezza e l'igiene sul lavoro del Fornitore stesso nonché copia del documento di valutazione rischi.
6. Sarà cura della Sispi promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al precedente comma 4, eventualmente elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI), allegato in bozza alla presente documentazione, che indicherà le misure adottate per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato sarà trasmesso formalmente dalla Sispi al Fornitore unitamente alla lettera d'ordine.
7. La Sispi si riserva la facoltà di verificare l'adempimento, da parte del Fornitore, dell'obbligo di informazione ai lavoratori dipendenti dei rischi sul lavoro derivanti dall'attività lavorativa per la realizzazione di quanto oggetto della Fornitura.
8. Nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato, il personale impiegato dal Fornitore deve essere munito di apposito badge di riconoscimento corredato di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Fornitore.

Art. 20 Vicende modificative ed estintive del rapporto contrattuale

1. La Sispi risolverà il presente contratto nei casi di cui all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e potrà risolverlo nei casi di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
2. La Sispi si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., a rischio e danno dell'affidatario per mancata esecuzione della Fornitura oggetto del presente Capitolato, secondo le prescritte modalità o per gravi o ripetute inadempienze nell'esecuzione della stessa e le altre violazioni indicate nel presente articolo. La risoluzione del rapporto contrattuale verrà effettuata secondo la procedura di cui all'art. 108 commi 3 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e ad essa conseguirà l'incameramento della garanzia ai sensi dell'art. 14, rimanendo salvo il risarcimento dell'ulteriore danno. In tal caso, l'affidamento verrà annullato di pieno diritto e la Fornitura potrà essere affidata ad altro concorrente che segue nell'ordine in graduatoria, o con diversa modalità di affidamento secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici, a maggiori spese del concorrente inadempiente.
3. Si considereranno tra l'altro violazioni gravi, con la possibilità della risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia ai sensi del superiore art. 14, le ipotesi di inadempimento di cui ai precedenti art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 13, art. 15, art. 16, art. 18, art. 19, art. 22 e art. 25.
4. Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento danni, al quale dichiara fin d'ora di rinunciare, salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite ai sensi del c. 5 art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
5. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 c. 4 ter e 92 c. 4 del D.Lgs. 159/2011, Sispi potrà recedere dal presente contratto in qualunque tempo, previa comunicazione scritta, riconoscendo il pagamento delle prestazioni oggetto dello stesso nei limiti e con le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

6. La cessione senza consenso dà alla Sispi il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla garanzia presentata.
7. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Sispi fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione dal presente Capitolato e dei suoi allegati.
8. Nei 60 (sessanta) giorni successivi alle comunicazioni di cui al precedente comma, la Sispi potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 7, non risultino sussistere i requisiti prescritti dalle norme di legge vigenti.
9. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 (sessanta) giorni di cui al precedente comma 8 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuti a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e s.m.i., e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci operatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità, di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
11. In caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero delle altre procedure o casi di cui all'art. 110 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 del Fornitore, ivi inclusa la dichiarazione giudiziale di risoluzione del contratto, l'affidamento si intenderà revocato e la Sispi provvederà alle procedure di nuovo affidamento a termini di legge secondo quanto previsto dal medesimo art. 110.
12. Il Fornitore, sia in caso di cessazione anticipata, sia al termine della durata contrattuale, si impegna a riconsegnare ogni documentazione relativa alla Fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 21 Responsabilità in caso di avalimento

1. Qualora il Fornitore, per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo, si fosse avvalso dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, quest'ultimo è responsabile in solido con il Fornitore nei confronti della Sispi in relazione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato e dei suoi allegati.

Art. 22 Osservanza di leggi e decreti

1. Il Fornitore, fermo restando quanto previsto nel presente capitolato, è comunque tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni di legge e di regolamento emanate dalle competenti Autorità, nonché di tutte quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in quanto applicabili e, più in generale, di tutte le prescrizioni che sono o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato.
2. Il Fornitore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori e alla tutela antinfortunistica e sociale del personale addetto ai servizi oggetto del presente capitolato.
3. Resta comunque convenuto che, qualora tali norme e disposizioni dovessero comportare per il Fornitore maggiori oneri e/o limitazioni nella esecuzione della Fornitura, lo stesso non potrà per questo avanzare pretese e diritti ad alcun titolo nei confronti della SISPI.

Art. 23 Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore dichiara che la SISPI è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o di soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla Fornitura di cui all'art. 3.
2. Il Fornitore è pertanto tenuto a manlevare la SISPI da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni eventuali, terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni inerenti la Fornitura oggetto del presente Capitolato, tenendo la SISPI indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

Art. 24 Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Saranno a carico del Fornitore tutte le spese e tutti gli oneri fiscali relativi al presente Capitolato ivi incluse spese relative alla stipulazione del contratto, ad eccezione di quelli che per legge fanno capo alla SISPI.
2. A tal fine, il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui al presente Capitolato sono effettuate nell'esercizio di Impresa e che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'Imposta sul Valore Aggiunto, di cui l'Impresa è tenuta al versamento, e che compete quindi la rivalsa di detta imposta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per cui al presente Capitolato ed ai suoi allegati dovrà, ove previsto, essere applicata l'Imposta di registro in misura fissa.

Art. 25 Obblighi nei confronti dei dipendenti

1. Il Fornitore dovrà rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali nonché dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria, assumendone gli oneri relativi.
2. La SISPI si riserva la facoltà di verificare periodicamente la regolarità del Fornitore in materia di contributi previdenziali ed assistenziali.

3. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo la SISPI, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 13, potrà avvalersi delle clausole di risoluzione di cui all'art. 20.

Art. 26 Domicilio e foro competente

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'affidatario dovrà eleggere domicilio in Palermo.
2. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto o che fosse comunque connessa ad esso, il Foro competente è quello del Tribunale di Palermo.
3. Per quanto non specificatamente previsto dal presente contratto e dalle norme vigenti in materia, vanno applicate le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.